

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO
SpA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A..

CAPO II

COSTITUZIONE

Art. 2**Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.
2. Possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. È consentito l'intervento in Assemblea mediante videoconferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio-video collegato sia predisposto il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente ogni evento oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
 - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti possano affluire. Sussistendo tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 2 del presente articolo.

Art. 3**Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno due ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento ed eventualmente una tessera magnetica da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione o copia della medesima alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri, o copia della medesima, alla segreteria societaria con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su sua proposta. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai sindaci, a coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento ed a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola su ogni argomento o Gruppo di argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte, nell'ambito dell'intervento svolto. La richiesta può essere avanzata dal momento di apertura dell'assemblea e fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la trattazione sull'argomento oggetto della stessa.

3. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento o Gruppo di interventi.

4. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di una sola breve replica.

5. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e di replica e l'ordine degli interventi e delle repliche.

6. Salvo diversa predeterminazione del Presidente, ciascun intervento potrà avere una durata non superiore a 10 minuti e ciascuna replica potrà avere una durata non superiore a 5 minuti; prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per uno o più brevi periodi, motivando la decisione.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti."